



**Associazione "Cittadini per
le biblioteche avellinesi "**

Statuto associativo

Art. 1

È costituita un'associazione avente la denominazione: " **Cittadini per le biblioteche avellinesi**"

Art. 2

L'Associazione ha per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo della cultura in generale, con particolare riferimento a quel complesso d'iniziativa che tendono alla promozione della lettura, alla conoscenza e alla diffusione del libro, quale strumento fondamentale di crescita culturale e civile della comunità. A tale scopo si favoriranno iniziative e occasioni d'incontro utilizzando i diversi strumenti culturali legati al libro e alla lettura, quali cinema, musica, arte ed editoria, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione aderisce alla rete nazionale dei Presidi del Libro, della quale condivide le finalità generali che in sintesi consistono nella:

- diffusione della lettura;
- stimolare la diffusione e l'offerta di libri in tutte le forme, a partire dalle biblioteche e dalle librerie;
- aggregare i lettori in una "società civile" che sappia attirare l'attenzione di tutti – a partire dalle istituzioni – sull'importanza della lettura per la crescita civile, sociale ed economica della città di Avellino, della sua provincia e dell'Italia.

Nello specifico le attività dell'associazione intendono:

- coinvolgere attivamente i lettori nelle proprie iniziative, favorendone la partecipazione e la collaborazione, senza alcuna discriminazione di appartenenza culturale, politica o religiosa;
- favorire i propri soci nell'acquisto di materiali e beni collegati alle prevalenti attività statutarie;
- aprirsi ed essere disponibili a collaborare con altre associazioni ed enti, presenti sul territorio, per la promozione della lettura, in particolare: le scuole, le biblioteche comunali/provinciali/statali, le consulte;
- essere indipendenti da ogni partito e movimento politico;
- realizzare progetti che prevedono un ampio concorso di forze locali e particolare il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, culturali, religiose, di biblioteche pubbliche o private, di associazioni e consulte;
- informare periodicamente sulle attività realizzate e che s'intendono realizzare;
- organizzare attività, manifestazioni, iniziative, anche per conto terzi, comunque ricomprese negli scopi statutari;
- incentivare attività di partenariato e scambi culturali in genere;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di crescita culturale e solidarietà sociale.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. L'associazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Art. 3

L'associazione ha sede presso la libreria l'Angolo delle Storie sita in via Fosso Santa Lucia, 4, Avellino.

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- a. dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b. dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali;
- b. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c. dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- d. da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- e. da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- f. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5

Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.

Art. 6

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispose il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla associazione per i fini perseguiti.

Art. 7

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Al Presidente non spetta alcun compenso.

Il Consiglio si riunisce:

- a. ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b. quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c. comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio:

1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
2. redige i bilanci e li presenta all'assemblea;
3. compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

Art. 8

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza dal vicepresidente o da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Art. 9

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra associazione operante in analogo settore.

Art. 10

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.